

STATUTO
DELLE CONFRATERNITE
DELLA
DIOCESI DI NOTO



STATUTO
DELL'ARCICONFRATERNITA
SANTA MARIA MAGGIORE
CON SEDE NELLA BASILICA
SANTA MARIA MAGGIORE IN ISPICA

PROEMIO

L'Arciconfraternita S. Maria Maggiore in Ispica, di plurisecolare fondazione ("trae le sue origini sin dalla metà del secolo decimoquarto"), è esplicitamente menzionata negli atti della visita del Vescovo di Siracusa Mons. Girolamo Beccadelli del 24 ottobre 1542, mentre tutti i documenti precedenti conservati nell'Archivio Arcivescovile di Siracusa andarono distrutti da un incendio nel 1522. Fu ricostituita da Mons. Giovanni Antonio Capobianco, Vescovo di Siracusa, il 12 febbraio 1651 con scopo di culto. Con Real Decreto del 24 dicembre 1783, dato a Palermo dal Vicerè di Sicilia Marchese Domenico Caracciolo, l'Arciconfraternita venne legalmente costituita. Accusata di essere società segreta l'Arciconfraternita fu soppressa nel 1827, ma con decreto del 10 maggio 1842 Ferdinando II di Borbone accordò il suo beneplacito per la "riattivazione della Congregazione di S. Maria Maggiore". Dopo l'unità d'Italia, con legge 3 agosto 1862 e regolamento del 27 agosto 1862, fu emanato il nuovo statuto, che stabiliva l'esclusivo fine religioso dell'Arciconfraternita, il rispetto delle disposizioni governative, che i confrati fossero di sesso maschile, cattolici e di buoni costumi, con il numero limite di cento unità. Lo scopo precipuo restava il mutuo soccorso in caso di bisogno e di malattia; sussidi, elemosine e medicinalierano elargiti ai poveri bisognosi del comune. La legge 27 maggio 1929 stabilì, contro le precedenti normative, il passaggio alle dipendenze delle Autorità Ecclesiastiche delle Confraternite, sia per il loro funzionamento che per la loro amministrazione, e per l'Arciconfraternita ciò avvenne con Regio Decreto del 15 marzo 1937, registrato alla Corte dei Conti il 17 maggio 1937 al n. 385. Mons. Angelo Calabretta, Vescovo di Noto, il 25 marzo 1960 approvò il nuovo statuto, che oltre ad apportare sostanziali cambiamenti stabili che "il numero dei confratelli non è determinato". Con decreto vescovile del 1 ottobre 1986 furono "abrogati gli statuti attuali particolari di tutte le Confraternite esistenti nella Diocesi". L'Arciconfraternita è stata ricostituita ed eretta di nuovo canonicamente con decreto del 15 aprile 1987 dal Vescovo di Noto Mons. Salvatore Nicolosi ed ora è regolata dal presente Statuto approvato dal Vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò, con Decreto Prot. n. C 183-694/22 dell'08/06/2022.



COSTITUZIONE / DENOMINAZIONE / SCOPO / FINALITÀ

Art. 1

L'Arciconfraternita denominata "Santa Maria Maggiore", avente sede nell'ambito giurisdizionale della Parrocchia Santa Maria Maggiore, nel Comune di Ispica, ricostituita ed eretta di nuovo canonicamente con decreto del 15 aprile 1987 dal Vescovo di Noto Mons. Salvatore Nicolosi è ora regolata dal presente Statuto approvato dal Vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò, con Decreto del 08/06/2022 Prot. C 183-694/22.

Art. 2

Essa è un'Associazione pubblica di fedeli ed ha lo scopo prevalente di culto, di carità e di formazione degli iscritti e pertanto è retta sotto la superiore direzione del Vescovo Diocesano in conformità ai canoni 312-320 del vigente Codice di Diritto Canonico.

Art. 3

L'Arciconfraternita, per il raggiungimento dei suoi fini si propone di:

- a) sviluppare la solidarietà umana e cristiana con opere di pietà e carità, svolgendo e promuovendo singolarmente, o con altre Confraternite, iniziative di carattere caritativo-sociale-religioso;
- b) promuovere e curare, insieme con il Parroco e/o l'Assistente Ecclesiastico la formazione cristiana, morale e civile dei Confrati;
- c) promuovere e curare, insieme con il Parroco e/o l'Assistente Ecclesiastico e con gli altri gruppi ed associazioni ecclesiali della parrocchia, la dignità delle celebrazioni liturgiche e il culto pubblico, sostenendo e rivitalizzando la religiosità popolare;
- d) provvedere al suffragio dei Confrati defunti, secondo le norme stabilite nel Regolamento Interno;
- e) Collaborare il Parroco e l'Assistente Ecclesiastico nei seguenti compiti:
 - 1) attuazione delle varie iniziative della comunità parrocchiale;
 - 2) organizzazione e coordinamento della partecipazione alla processione delle Reliquie della Santa Croce (Paterna), del Simulacro del SS. Cristo Flagellato alla Colonna e del Simulacro della Madonna Assunta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ordinario Diocesano;
 - 3) eventuale partecipazione ad altre celebrazioni e processioni religiose nell'ambito diocesano;
 - 4) raccolta dei fondi e relazioni con gli organismi preposti, per l'organizzazione della festa e delle attività ad essa connesse;
 - 5) promozione di tutte le iniziative religiose, culturali e sociali relative alla conoscenza e alla diffusione della storia del culto del Simulacro del SS. Cristo Flagellato alla Colonna;
 - 6) cura e diffusione di scambi socio culturali, anche attraverso gemellaggi, con altre Confraternite aventi la medesima natura e finalità.

I CONFRATI

Art. 4

Possono essere accolti nell'Arciconfraternita gli aspiranti che, fatta esplicita richiesta scritta al Presidente, abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano maggiori di anni 18;
- b) professino la fede cattolica;
- c) siano di buona condotta morale, rispettosi dei doveri civili ed aperti alla solidarietà sociale;
- d) siano in piena comunione ecclesiale, da intendersi non soltanto la comunione nella fede cattolica, ma soprattutto lo spirito di comunione, da osservarsi dai confrati all'interno e all'esterno dell'Arciconfraternita, richiesto dal Magistero Ecclesiastico per tutte le

Aggregazioni Laicali cattoliche e da ritenersi come requisito indispensabile per la partecipazione all'Arciconfraternita;

- e) non siano irretiti da una scomunica inflitta o dichiarata;
- f) non siano iscritti in altre Confraternite della Diocesi.

Art. 5

Possono essere accolti nell'Arciconfraternita i minori di anni 18, in qualità di Novizi, ed aventi i requisiti di cui all'Art. 4 lett. b), c), d), e), f).

La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da chi ne ha la potestà genitoriale.

I Novizi possono partecipare alle processioni, ai momenti di formazione e alle assemblee senza diritto di voto attivo e passivo. Nelle Processioni e nelle altre attività religiose non possono indossare l'abito confraternale ma dovranno indossare il sacco bianco e il fazzolettone della Arciconfraternita.

Il periodo di noviziato ha la durata di un anno.

Art. 6

La domanda di ammissione all'Arciconfraternita, di cui all'art. 4 dovrà:

- a) contenere le generalità complete del richiedente e la dichiarazione di aver preso visione dello Statuto e di volerlo incondizionatamente osservare;
- b) essere accompagnata dal certificato di Battesimo e di Cresima.
- c) essere accompagnata dalla commendatizia di almeno due Confrati con più di 10 anni di iscrizione all'Arciconfraternita.

Art. 7

L'ammissione dei nuovi Confrati avviene dopo un periodo di prova, comunque non inferiore a un anno, determinato dalla Rettoria. Coloro che hanno presentato domanda di ammissione possono, in qualità di Novizi, partecipare alle processioni, ai momenti di formazione e alle assemblee senza diritto di voto attivo e passivo. Nelle processioni e nelle altre attività religiose non possono indossare l'abito confraternale ma dovranno indossare il sacco bianco. All'atto dell'ammissione, ogni Confrate è tenuto a versare a favore dell'Arciconfraternita un "contributo di entrata" e una "quota associativa annuale", la cui entità è stabilita dalla Rettoria. La quota associativa dovrà essere versata entro l'anno solare in corso.

Art. 8

Il Confrate regolarmente iscritto acquisisce, dal momento dell'iscrizione, tutti i diritti e doveri nascenti dal presente Statuto, dai deliberati degli organi direttivi legittimi e dai provvedimenti della competente Autorità Ecclesiastica.

L'iscrizione deve risultare da apposita deliberazione del Presidente e dall'inserimento dell'iscritto nel registro dei Confrati.

Tutti i Confrati mantengono il diritto al voto solo se in regola con il pagamento della quota associativa.

DOVERI DEI CONFRATI

Art. 9

I Confrati hanno i seguenti doveri:

- a) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Arciconfraternita; se domiciliati abitualmente fuori sede possono chiedere, qualora l'Arciconfraternita disponga degli opportuni mezzi tecnici, di partecipare e-learnig.
- b) partecipare individualmente all'Eucarestia domenicale e, insieme con gli altri Confrati, alle seguenti celebrazioni e processioni liturgiche: Patena, Giovedì Santo, Corpus Domini, Madonna Assunta;





- c) osservare quanto prescritto nel presente Statuto e nel Regolamento Interno, nonché quanto deliberato dagli organi direttivi legittimi;
- d) prestarsi fraternamente nel soccorrere spiritualmente e materialmente i Confrati bisognosi, malati, anziani e soli;
- e) rinnovare ogni anno, l'ultimo venerdì di quaresima o nella data stabilita dalla Rettoria, la propria adesione all'Arciconfraternita e pagare la quota di partecipazione determinata dalla stessa Rettoria.

DIRITTI DEI CONFRATI

Art. 10

I Confrati hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutti quei benefici spirituali e materiali nascenti dallo Statuto;
- b) diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee secondo le norme espresse in questo Statuto e possono essere eletti alle varie cariche. Per essere eletto Rettore si richiede, tuttavia, aver compiuto almeno tre anni di vita confraternale nella medesima Arciconfraternita;
- c) i Confrati che non partecipano abitualmente da un anno alle Assemblee dell'Arciconfraternita di cui all'art. 9/a, o perché residenti fuori città, o per motivi di salute o di età avanzata, o per altri impedimenti anche giustificati, di fatto al momento delle elezioni delle nuove cariche, hanno diritto di voto, attivo e passivo, per qualunque carica;
- d) in caso di decesso, l'Arciconfraternita garantirà una rappresentanza di Confrati durante le esequie funebri e curerà l'affissione dei manifesti funebri con l'intestazione della Confraternita. In tale occasione i familiari del Confrate defunto potranno richiedere la presenza dell'Assistente Spirituale dell'Arciconfraternita per celebrare il rito funebre;
- e) tutti i Confrati possono richiedere di essere tumulati nella cappella di proprietà della Confraternita, qualora ne possieda una. Ciò sarà possibile fino all'effettiva disponibilità dei posti, secondo le modalità di assegnazione indicate nel Regolamento Interno.

VIOLAZIONI

Art. 11

Violando le prescrizioni del presente Statuto sono suscettibili di sanzione disciplinare i Confrati e i Novizi che:

- a) non partecipano con regolarità agli impegni associativi e/o si assentano abitualmente, senza giustificato motivo. È fatta eccezione per i Confrati e i Novizi residenti fuori sede;
- b) adottano un comportamento non conforme al dettato del presente Statuto ed in particolare ai precetti di cui all'art. 9 dello Statuto e a quanto è disposto nel Regolamento Interno;
- c) durante la permanenza all'interno dell'Arciconfraternita, siano stati condannati per delitti non colposi, con pena irrogata superiore a due anni di reclusione e con sentenza divenuta irrevocabile;
- d) vengano persistentemente meno ai doveri di partecipare individualmente all'Eucarestia domenicale, e insieme con gli altri Confrati e i Novizi, alle seguenti celebrazioni e processioni liturgiche: Patena, Giovedì Santo, Corpus Domini, Madonna Assunta;
- e) non professino la fede cattolica;
- f) non siano di buona condotta morale, rispettosi dei doveri civici ed aperti alla solidarietà sociale;
- g) non siano in piena comunione ecclesiale, da intendersi non soltanto la comunione nella fede cattolica, ma soprattutto lo spirito di comunione, da osservarsi dai Confrati sia all'interno e sia all'esterno dell'Arciconfraternita, come richiesto dal Magistero Ecclesiastico per tutte le Aggregazioni Laicali Cattoliche. Tale comunione è da ritenersi come requisito indispensabile per la partecipazione all'Arciconfraternita. Pertanto, se un Confrate, a giudizio del Presidente e sentito il parere dell'Assistente Spirituale e della Rettoria, attua un comportamento contrario a tale spirito di comunione o irrispettoso nei confronti di altri Confrati o dell'Assistente Spirituale, venga ammonito; se dopo l'ammonizione persiste

nell'inosservanza, si applica la sospensione e se persiste ancora nell'inosservanza contestata si applica l'espulsione a norma dell'art.12/c dello Statuto e si dia comunicazione all'Ordinario Diocesano;

- h) siano irretiti da una scomunica inflitta o dichiarata;
- i) nelle funzioni liturgiche, comprese le processioni, si siano fatti sostituire da estranei, o abbiano fatto indossare l'abito e i simboli dell'Arciconfraternita a non Confrati.

SANZIONI

Art. 12

Le commesse violazioni dei precetti di cui all'art. 11 da parte del Confrate comportano l'irrogazione delle sanzioni, di seguito riportate. Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del fatto commesso secondo il giudizio della Rettoria:

- a) Ammonizione: rappresenta la sanzione per le violazioni di particolare tenuità; consiste nella convocazione innanzi alla Rettoria con invito da parte del Presidente alla riflessione sulla commessa violazione e contestuale richiamo alla regolare osservanza dei precetti dello Statuto;
- b) Sospensione a tempo determinato: rappresenta la sanzione per le violazioni rilevanti, ma non gravissime. Essa potrà avere la durata minima di 1 mese e massima di 12. Il Confrate che subirà la sanzione della sospensione, pur non perdendo lo status di Confrate, non godrà dei diritti di cui all'art. 9 e sarà tenuto ai doveri di cui all'art. 8;
- c) Espulsione: rappresenta la sanzione massima da irrogarsi solo nel caso di violazioni gravissime e che manifestino da parte del Confrate il costante e comunque definitivo spregio per i principi e gli scopi dell'Arciconfraternita e dello Statuto con conseguente perdita irrecuperabile e definitiva della qualità di Confrate. I Confrati che sono stati espulsi dall'Arciconfraternita non potranno più essere riammessi a far parte della stessa o di altre Confraternite e Associazioni laicali di fedeli.
- d) Saranno considerati automaticamente dimessi i confrati che non rinnovano la propria adesione all'Arciconfraternita per due anni consecutivi.

ISTRUTTORIA

Art. 13

La Rettoria venuta a conoscenza di fatti che possano comportare sanzioni disciplinari, dà mandato di effettuare gli accertamenti preliminari, ritenuti necessari al fine di verificare l'opportunità di dar seguito alla procedura, a un Rettore, che ha il compito di istruire il procedimento senza formalità di rito su tutte le questioni demandategli dalla Rettoria riferendo ad essa. Ove la Rettoria non rinvenga tale opportunità la procedura sarà archiviata e verrà redatto apposito verbale. Ove al contrario si rilevi l'opportunità di aprire il procedimento, la Rettoria avvia l'istruttoria e provvede a comunicare al Confrate oggetto del provvedimento:

- a) la contestazione scritta e circostanziata degli addebiti;
- b) che il Confrate ha facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia e di indicare eventuali testimoni;
- c) che il Confrate oggetto del provvedimento, o chi lo assiste, può prendere visione degli atti istruttori, depositati presso la sede dell'Arciconfraternita;
- d) che il termine perentorio entro il quale il Confrate oggetto del provvedimento, o chi lo assiste, può produrre le proprie difese scritte è di 20 giorni;
- e) l'indicazione del luogo, della data e dell'ora in cui avrà corso il giudizio disciplinare, che non potrà avere luogo prima di 40 giorni dalla data della notificazione.

La decisione sul provvedimento disciplinare sarà assunta dalla Rettoria con le ordinarie regole di funzionamento per la sua convocazione e decisione. Solo per il caso in cui la Rettoria ritenga si debba procedere alla irrogazione della sanzione massima dell'espulsione si procederà a convocazione con unico ordine del giorno. In tal caso per la valida costituzione della seduta si richiede la presenza di tutti i Rettori e la decisione sarà assunta all'unanimità. Se nel corso delle





prime tre sedute non si raggiungesse una valida costituzione della Rettoria per mancanza del numero legale o se la Rettoria non riesca a raggiungere l'unanimità, a partire dalla quarta seduta si procederà con le regole ordinarie.

RICORSO SULLA DECISIONE DISCIPLINARE

Art. 14

Nel corso dell'iter dell'azione disciplinare, il Confrate rimane sospeso da ogni attività dell'Arciconfraternita. Persistendo le cause che hanno determinato la sospensione, il Confrate incorre nel provvedimento di dimissione che verrà deliberato in seduta comune tra la Rettoria e l'Assistente Ecclesiastico. Resta salvo il diritto di ricorso all'Ordinario Diocesano, a norma del can. 316 §2 del C.D.C., entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il quale dopo aver sentito il Presidente, l'Assistente Ecclesiastico e la Commissione Diocesana, deciderà a norma di Diritto e dello Statuto.

ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

Art. 15

Gli Organi dell'Arciconfraternita sono:

- a) l'Assemblea dei Confrati;
- b) la Rettoria;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Collegio dei Provirvi.

L'ASSEMBLEA DEI CONFRATI

Art. 16

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere, in un'unica convocazione, i membri della Rettoria e del Collegio dei Revisori che decadono nella stessa data dei membri della Rettoria;
- b) esaminare, discutere e approvare la relazione del Presidente, il bilancio di previsione e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- c) deliberare circa gli atti e contratti che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- d) approvare eventuali proposte di modifica dello Statuto, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e i due terzi dei votanti, da presentare al giudizio dell'Ordinario Diocesano.

Art. 17

- a) L'Assemblea dei Confrati si riunisce ordinariamente almeno 6 volte l'anno la prima domenica del mese secondo un calendario diramato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- b) L'Assemblea dei Confrati si riunisce straordinariamente il mercoledì santo, il 26 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che sarà ritenuto necessario dal Presidente o dall'Ordinario Diocesano o ne faccia richiesta scritta 1/3 dei Confrati aventi diritto al voto.
- c) L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria (contenente il luogo, il giorno, l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione e gli argomenti all'O.d.G.), a firma del Presidente, deve essere inviato ai Confrati almeno 10 giorni prima della riunione.
- d) L'avviso può essere consegnato a mano o inviato tramite posta o mezzi telematici (email, PEC, o gruppo social) con la certezza dell'avvenuta consegna.
- e) Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a 2 giorni prima della data della riunione.
- f) La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Confrati deve essere depositata presso la segreteria dell'Arciconfraternita con l'indicazione degli argomenti da

trattare; in questo caso il Presidente convoca l'Assemblea dei Confrati entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

- g) Ogni Confrate può farsi rappresentare da un altro Confrate con delega scritta.
- h) Nessun Confrate può essere portatore di più di una delega.
- i) La regolarità al voto dei presenti sarà verificata, prima della costituzione dell'Assemblea, dal Segretario o in sua assenza da un Rettore delegato dal Presidente.
- j) Tutte le adunanze dell'Arciconfraternita avranno inizio con la preghiera ed il pensiero spirituale tenuto dall'Assistente Ecclesiastico.
- k) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- l) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Confrati sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà + 1 dei Confrati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, che può tenersi trascorsi 30 minuti da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Confrati intervenuti.
- m) Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti.
- n) Le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dall'Assistente Ecclesiastico e dal Segretario e, ove nominati, dagli scrutatori; esse vincolano tutti i Confrati anche non intervenuti.
- o) Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Confrati hanno efficacia solo dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano al quale vengono inviate in duplice copia firmate dal Presidente, dal Segretario e dall'Assistente Ecclesiastico. Delle due copie, corredate dall'approvazione dell'Ordinario Diocesano, una viene restituita all'Arciconfraternita e l'altra rimane alla Curia Vescovile.
- p) Qualora si debba deliberare su affari che concernono uno o più Confrati, questi non possono intervenire alla seduta, debbono, quindi, se intervenuti, allontanarsi al momento della discussione che li riguarda. L'Assemblea, se lo riterrà opportuno, potrà chiamarli a dare delucidazioni.

LA RETTORIA

Art. 18

L'Arciconfraternita è retta dalla Rettoria, eletta dall'Assemblea dei Confrati, composta:
da 5 membri (se il numero dei Confrati è compreso da 8 a 50),
da 7 membri (se il numero dei Confrati è compreso da 51 a 100),
da 9 membri (se il numero dei Confrati è oltre 100).

La Rettoria è composta da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) L'Economo-Tesoriere;
- d) Rettori.

La Rettoria dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di 3 mandati consecutivi

Art. 19

Il Presidente è nominato dall'Ordinario Diocesano che lo sceglie, sentito il parere dell'Assistente Ecclesiastico, tra i Rettori eletti dall'Assemblea dei Confrati.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 20

La carica di Rettore è incompatibile con ogni carica pubblica, sia politica che amministrativa, sia elettiva che a nomina diretta o chiamata.

I Confrati della Rettoria che intendano candidarsi a rivestire cariche pubbliche debbono presentare domanda di sospensione dalla Rettoria dal momento in cui manifestano tale volontà. Essi sono sospesi da tale momento e sino alla proclamazione dei risultati elettorali.





In caso di elezione dovranno dimettersi dalla Rettoria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione e, in mancanza, saranno dimessi d'autorità.

Per le cariche assunte per chiamata o nomina diretta la domanda di sospensione andrà presentata dal momento dell'assunzione della carica.

In caso di mancata presentazione della domanda di sospensione o presentazioni delle dimissioni, la Rettoria procederà d'autorità alla sospensione.

È fatto divieto ai Confrati l'uso dell'Arciconfraternita e dei suoi locali per fini personali, politici ed elettorali.

I Rettori che si dimettono dalla Rettoria per motivi di contrasto o in opposizione allo spirito di comunione o per motivi ritenuti non giustificati dalla Rettoria e dall'Assistente Ecclesiastico non possono presentare la candidatura per essere eletti nella successiva Rettoria.

La durata della non eleggibilità nella Rettoria può essere stabilita o protratta anche fino a 2 trienni consecutivi, secondo la decisione della Rettoria e dell'Assistente Ecclesiastico; trascorso tale periodo, a giudizio della Rettoria, dell'Assistente Spirituale e dell'Ordinario Diocesano la candidatura può essere riesaminata.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti è del Presidente, sentito il parere dell'Assistente Ecclesiastico e della Rettoria. Contro i provvedimenti l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Ordinario Diocesano, il quale decide, sentito l'interessato ed il Presidente.

Art. 21

La carica di Presidente non può essere esercitata per più di 2 mandati consecutivi.

Art. 22

Il Vice Presidente e il Tesoriere vengono eletti dalla Rettoria nella prima riunione dopo l'avvenuta nomina del Presidente da parte dell'Ordinario Diocesano.

Art. 23

Il Presidente, subito dopo la comunicazione della propria nomina, sentito il parere della Rettoria, deve nominare, fra i Confrati, un Segretario.

Art. 24

L'Ordinario Diocesano, per giusta causa, può rimuovere il Presidente e i vari Rettori, dopo averli chiamati a confronto con lui (Can. 318§2 C.D.C.).

Art. 25

Se un Rettore presenta nel corso del proprio mandato le dimissioni dalla carica e le stesse vengono accettate dalla Rettoria, in sua sostituzione subentra il primo dei non eletti, restando in carica fino allo scadere del mandato.

Analoga circostanza riguarda l'eventuale successione *mortis causa* o per espulsione per motivi disciplinari.

I componenti della Rettoria sospesi per vari motivi allo scadere della sospensione vengono automaticamente integrati nel loro ruolo di Rettore.

Se viene meno la maggioranza della Rettoria *mortis causa*, per dimissione, sospensione o espulsione dei Rettori, la stessa decade. I restanti Rettori, provvederanno a una gestione temporanea per gli affari correnti, e dovranno, entro 60 giorni, ad indire nuove elezioni.

Art. 26

In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'Ordinario Diocesano può designare un Commissario Straordinario laico che in suo nome diriga temporaneamente l'Arciconfraternita con i poteri della Rettoria.

ELEZIONI DELLA RETTORIA

Art. 27

Le elezioni della Rectoria avranno luogo, entro 30 giorni dalla data di scadenza del mandato della Rectoria precedente, nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei Confrati, appositamente convocata in unica convocazione, alla presenza del Responsabile Laico Diocesano e dell'Assistente Spirituale Diocesano per le Confraternite o di un loro delegato.

Nel caso in cui l'Arciconfraternita è retta da un Commissario, la data delle elezioni verrà stabilita dall'Ordinario Diocesano, sentito il Commissario.

Art. 28

Per la validità della votazione per la elezione della Rectoria si richiede la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

- a) Il Seggio elettorale è formato da tre Confrati non candidati: uno ne assume la presidenza, due svolgeranno il compito di scrutatori. Il Segretario, assume le funzioni di Segretario del Seggio. In caso di suo impedimento, il Segretario di Seggio verrà designato dal Presidente tra i componenti della Rectoria. È compito del Presidente del Seggio proclamare eletti i Rettori.
- b) La Rectoria uscente predisporrà una lista contenente tutti i nomi dei Confrati aventi il diritto di essere eletti e che abbiano presentato domanda per essere inseriti nella lista dei candidati entro il termine stabilito dalla Rectoria uscente; ciascun confrate elettore potrà votare il numero massimo di candidati qui di seguito specificato: 4 nominativi se i Rettori da eleggere sono 5; 5 nominativi se i Rettori da eleggere sono 7; 7 nominativi se i Rettori da eleggere sono 9.
- c) In caso di voto dato a più nominativi rispetto al numero come sopra determinato o a nominativi non compresi nella lista, la scheda sarà ritenuta nulla.
- d) L'elettore impedito fisicamente di esprimere il suo voto potrà essere accompagnato da altro elettore di sua fiducia.
- e) Risulteranno eletti Rettori i Confrati che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si ritengono eletti i più anziani di età.
- f) La proclamazione avverrà subito dopo lo scrutinio dei voti.
- g) Non possono far parte della Rectoria i Confrati che nel triennio precedente alla data dell'elezione abbiano una percentuale di partecipazione alle Assemblee inferiore al 30% e nell'anno precedente inferiore al 50%. Parimenti non possono fare parte della Rectoria i Confrati che abbiano liti o vertenze contro l'Amministrazione dell'Arciconfraternita; se sono già in carica all'atto della lite o della vertenza, vengono dimessi d'ufficio e surrogati nei modi previsti all'art. 24.
- h) L'elezione dei Rettori diventa valida dopo essere stata confermata dall'Ordinario Diocesano.

COMPITI DELLA RETTORIA

Art. 29

Spetta alla Rectoria, d'intesa con l'Assistente Ecclesiastico:

- a) promuovere tra i Confrati una vita cristiana autentica;
- b) promuovere uno scambievole aiuto spirituale e materiale dei Confrati, secondo lo spirito della carità evangelica;
- c) promuovere la disponibilità dei Confrati a collaborare, insieme col Parroco e con le altre associazioni della comunità parrocchiale, in tutte le scelte e le iniziative del Consiglio Pastorale parrocchiale, specialmente in quelle relative alla programmazione e allo svolgimento delle feste religiose tradizionali;
- d) esaminare le domande di ammissione dei nuovi Confrati esprimendo voto consultivo;
- e) determinare il periodo di prova per i nuovi Confrati prima dell'ammissione;
- f) determinare l'entità del contributo di ammissione dei nuovi Confrati;
- g) determinare il contributo annuale da dare da parte di ogni Confrate all'Arciconfraternita;





- h) amministrare i beni propri dell'Arciconfraternita sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità Ecclesiastica;
- i) compilare i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- j) provvedere alla manutenzione dei beni mobili ed immobili ed alla conservazione dei censi e dei canoni;
- k) rendere conto dell'amministrazione all'Autorità Ecclesiastica Diocesana ogni anno, entro il 31 Marzo, con la presentazione del bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea dei Confrati.

Art. 30

La Rettoria non può procedere ad atti e contratti che eccedono l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Ecclesiastica Diocesana.

Art. 31

La Rettoria non ha competenza sulla gestione economica delle entrate e delle uscite della Parrocchia che è di esclusiva competenza del Parroco, nella qualità di legale rappresentante della Parrocchia, coadiuvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.

Art. 32

L'organizzazione delle feste religiose della Patena, del Giovedì Santo e della Madonna Assunta spetta, in quanto delegata dal Parroco in virtù del presente Statuto, alla Rettoria, che tuttavia dovrà ottenere, per le iniziative che non fanno parte di antica tradizione, la preventiva approvazione da parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale, di cui il Parroco è presidente. Parimenti è delegata all'Arciconfraternita la gestione delle offerte raccolte in occasione del Giovedì Santo e della festa della Madonna Assunta, a condizione che vengano osservate le disposizioni sulle feste religiose emanate dall'Autorità ecclesiastica diocesana e nazionale e che siano gestite in piena comunione con il Parroco.

Art. 33

Le offerte dei fedeli raccolte dall'Arciconfraternita per la realizzazione delle feste vanno, comunque, impiegate sotto la responsabilità del Parroco.

L'Arciconfraternita deve comunque comunicare il bilancio delle suddette feste al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, che è deputato dal C.D.C a coadiuvare il Parroco nella gestione economica della parrocchia.

Art. 34

La Rettoria si riunisce su convocazione del Presidente e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

IL PRESIDENTE

Art. 35

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Arciconfraternita e di diritto fa parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Spetta al Presidente, d'intesa con l'Assistente Ecclesiastico:

- a) curare l'osservanza dello Statuto da parte di tutti i Confrati;
- b) dar vita ad iniziative idonee ad alimentare nei Confrati la formazione cristiana e lo spirito di apostolato laicale;
- c) fare osservare le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica;
- d) nominare, tra i Confrati, il Segretario, sentito il parere della Rettoria;
- e) ammettere, dopo il periodo di noviziato con esito positivo, i nuovi Confrati, purché vi sia il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico e della Rettoria;
- f) accettare le dimissioni dei Confrati;

- g) sospendere e dimettere d'autorità i Confrati che violano lo Statuto, sentito il parere dell'Assistente Ecclesiastico, previa deliberazione della Rettoria;
- h) convocare, presiedere e dirigere le sedute sia ordinarie che straordinarie della Rettoria e dell'Assemblea dei Confrati e predisporre l'ordine del giorno;
- i) firmare i mandati di pagamento e tutti gli atti e contratti attinenti al governo dell'Arciconfraternita;
- j) rappresentare in giudizio l'Arciconfraternita dietro autorizzazione dell'Ordinario Diocesano;
- k) accettare le dimissioni dei Confrati e dei componenti della Rettoria, purché vi sia il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico e della maggioranza dei restanti componenti della Rettoria.
- l) nominare, tra i Confrati, l'Economo, purché vi sia il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico e della Rettoria;
- m) ammettere, purché vi sia il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico e della Rettoria, gli aspiranti Confrati al noviziato;

IL VICE PRESIDENTE

Art. 36

- a) Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione dell'Arciconfraternita, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
- b) Venendo a mancare, per qualsiasi causa il Presidente, il Vice Presidente assume l'incarico *ad interim* fino a quando l'Ordinario Diocesano non avrà nominato il nuovo Presidente per il tempo residuo del triennio.
- c) Sono demandati al Vice Presidente tutti i poteri dell'ordinaria amministrazione attribuiti al Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. In questo caso il Vice Presidente ha il dovere di informare e documentare il Presidente alla prima occasione utile dei provvedimenti adottati.
- d) Nel caso in cui si tratti di atti di straordinaria amministrazione il Vice Presidente dovrà essere autorizzato dal Presidente mediante una lettera d'incarico. In caso di impossibilità da parte del Presidente, il Vice Presidente potrà essere autorizzato, con analoga modalità, dall'Assistente Ecclesiastico.

IL SEGRETARIO

Art. 37

Il Segretario viene nominato dal Presidente.

Può essere nominato Segretario qualsiasi Confrate, anche non componente della Rettoria.

Il Segretario in seno alla Rettoria non ha diritto di voto a meno che rivesta la carica di Rettore.

Il Segretario, al fine di redigere più facilmente i verbali, può procedere alla registrazione delle riunioni della Rettoria e dell'Assemblea dei Confrati, il contenuto delle registrazioni rimane riservato alla Rettoria vietandone la divulgazione all'esterno.

Il Segretario dirama gli inviti di convocazione, redige i verbali delle adunanze della Rettoria e dell'Assemblea dei Confrati.

Per la regolare tenuta d'archivio il Segretario dovrà curare:

- a) il registro dei Confrati a rubrica alfabetica;
- b) il registro delle deliberazioni dell'Assemblea, della Rettoria e del Presidente;
- c) il registro protocollo;
- d) il fascicolo personale dei singoli Confrati;
- e) il libro delle presenze.

Tutti i sopraelencati registri e documenti devono essere preventivamente numerati, bollati e vidimati dal Presidente e dall'Assistente Ecclesiastico prima del loro utilizzo.





Tutti i registri sopraelencati potranno essere tenuti, in via alternativa, in modalità digitale e in dovranno essere vidimati semestralmente (entro trenta giorni dalla fine del semestre) mediante firma digitale del Presidente e dell'Assistente Ecclesiastico.

Il Segretario ha l'ufficio e l'obbligo di custodire e tenere ordinati e aggiornati i registri e gli altri documenti di archivio, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, avendo cura della loro buona conservazione ed evitando che gli stessi, vengano portati al di fuori della sede dell'Arciconfraternita.

L'ECONOMO - TESORIERE

Art. 38

- a) L'Economo ha l'ufficio di curare la contabilità dell'Arciconfraternita e il libro cassa. L'Economo, dal momento della sua nomina, assume anche la carica di "Direttore della Casa della Cera" e tiene anche il "Registro di vendita della Cera", che alla fine di ogni Giovedì Santo dovrà essere vistato dal Presidente.
- b) Riscuote le quote dei Confrati e custodisce le ricevute attestanti i pagamenti delle quote sociali.
- c) Non potrà fare alcun pagamento senza il regolare mandato firmato dal Presidente.
- d) Dovrà chiedere sempre la quietanza dei pagamenti effettuati.
- e) È delegato di diritto a operare sui rapporti finanziari intestati all'Arciconfraternita.
- f) Potrà tenere la cassa/contanti per importi superiori a € 500,00 solo con l'autorizzazione del Presidente.
- g) Dovrà detenere e aggiornare il libro inventario dello stato patrimoniale e i mandati di pagamento.
- h) Redige lo stato patrimoniale e il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli della relativa documentazione da presentare all'approvazione della Rettoria, dei Revisori dei Conti e dell'Assemblea dei Confrati.
- i) Sentita la Rettoria, redige annualmente il preventivo delle entrate e delle uscite da presentare in Curia in duplice copia.

L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Art. 39

L'Assistente Ecclesiastico, nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano, è di norma il Parroco pro-tempore della Parrocchia.

A lui è demandata la direzione spirituale dell'Arciconfraternita, in seno alla quale egli rappresenta in maniera abituale l'Autorità Ecclesiastica Diocesana e tutela il rispetto degli interessi della parrocchia e delle disposizioni della Diocesi.

L'Assistente Ecclesiastico:

- a) interviene a pieno diritto a tutte le adunanze della Rettoria e dell'Assemblea dei Confrati, alle quali, per la validità delle stesse, deve essere convocato, e ha il diritto di esprimere il proprio parere;
- b) dà il nulla osta per l'ammissione e le dimissioni e i provvedimenti disciplinari dei Confrati; controfirma i verbali dell'Arciconfraternita;
- c) cura l'istruzione religiosa dei Confrati;
- d) officia il rito di vestizione dei nuovi iscritti;
- e) celebra, ove richiesto, le esequie funebri dei Confrati.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 40

Il Collegio dei Revisori dei conti è obbligatorio nel caso in cui l'Arciconfraternita sia composta da più di 50 Confrati. È composto da 3 membri effettivi e uno supplente eletti tra i Confrati dall'Assemblea indetta per l'elezione della Rettoria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica un triennio.

Controlla la gestione economica e finanziaria dell'Arciconfraternita accertando la regolare tenuta della contabilità e dei documenti giustificativi di spesa e ne relaziona all'Assemblea.

I 3 Revisori, eletti dall'Assemblea dei Confrati, eleggono il Presidente del Collegio.

Nel caso venga a mancare *mortis causa* o dimissione un componente del Collegio dei Revisori, subentra al suo posto il Revisore supplente. Nella successiva Assemblea dei Confrati verrà nominato un nuovo Revisore supplente. Il componente chiamato ad integrare il Collegio dei Revisori in carica scade insieme con i componenti in carica all'atto della sua nomina.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 41

Nell'Arciconfraternita non viene eletto il Collegio dei Probiviri.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 42

Il patrimonio dell'Arciconfraternita è costituito da beni immobili e mobili regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni che dovessero pervenire all'Arciconfraternita a titolo oneroso o gratuito, per atti *inter vivos* o *mortis causa*, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

È fatto divieto all'Arciconfraternita tenere somme in contanti superiori ad € 1.000,00; l'eccedenza dovrà essere versata sul proprio C/C o deposito postale o bancario.

Art. 43

L'Arciconfraternita trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità:

- a) dalla quota di iscrizione e dalle quote annuali stabilite dalla Rettoria;
- b) da contributi di Enti ed Associazioni;
- c) da elargizioni liberali, lasciti e donazioni di Confrati e di terzi in genere;
- d) da proventi delle varie attività organizzate dall'Arciconfraternita;
- e) dalle rendite del proprio patrimonio di beni mobili e immobili appartenenti all'Arciconfraternita;
- f) da ogni altra entrata che concorra a incrementarne l'attivo.

Art. 44

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 45

L'Amministrazione dei beni dell'Arciconfraternita spetta alla Rettoria, salvo il diritto di vigilanza del Vescovo e il suo potere di intervenire in caso di negligenza, secondo il disposto dei canoni 1276-1279 del C.D.C.

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, la Rettoria deve munirsi del parere obbligatorio dell'Assemblea e, se destinati ad incidere in modo notevole sulla entità e sulla consistenza del patrimonio, anche dell'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano, a norma del can. 1281 del C.D.C.. Gli atti, eccedenti i limiti e le modalità dell'Amministrazione ordinaria, vengono fissati dall'Ordinario, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Art. 46

La Rettoria nell'amministrazione dei beni:

- a) osserva le disposizioni canoniche e civili;



- b) approva lo stato patrimoniale, il rendiconto amministrativo (bilancio consuntivo) al termine di ciascun anno, corredati della relativa relazione e documentazione da presentare all'Ufficio Diocesano per le Confraternite e Portatori entro il 31 marzo seguente per l'approvazione;
- c) redige annualmente il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite da presentare all'Ufficio Diocesano per le Confraternite e Portatori.

Art. 47

In caso di scioglimento dell'Arciconfraternita, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Ispica.

NORME FINALI

Art. 48

L'Ordinario Diocesano può disporre, a suo giudizio ed in ogni tempo, visite nell'Arciconfraternita, per accertare che sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e per vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (Can. 305 §1 C.D.C.).

Art. 49

Ulteriori norme per regolare la vita e il funzionamento dell'Arciconfraternita dovranno essere adottate dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti, mediante l'emanazione di un "Regolamento Interno", che entrerà in vigore subito dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano. Eventuali modifiche del "Regolamento Interno" potranno essere adottate dall'Assemblea con la stessa maggioranza qualificata necessaria per la sua adozione. L'Assemblea per l'adozione del regolamento sarà valida solo con la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 50

La modifica del presente Statuto potrà essere fatta solamente dall'Ordinario Diocesano, presa visione, se del caso, delle proposte dell'Assemblea dell'Arciconfraternita.

Art. 51

Per quanto non previsto dal presente Statuto e per quanto non in contrasto con esso, si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice di Diritto Canonico vigente, Libro II, Parte I, Titolo V, Capitolo II, relative alle associazioni pubbliche dei fedeli e dell'amministrazione dei loro beni.

Il presente Statuto, a far data dalla sua approvazione, annulla le disposizioni riportate in quello precedente, è composto da numero 14 pagine e 51 articoli.

Dato a Noto il 1°8/06/2022

DIOCESI DI NOTO - CURIA VESCOVILE
 Prot. C. 183-684/22 Noto 8/06/2022
 Visto e APPROVATO
 Lo Statuto dell'Arciconfraternita
 Santa Maria Maggiore di Ispica
 Esiste Richiesta Prot. 114-04-2022
 L'Ordinario Diocesano
 Mons. *Giuseppe Di Nardo*
 Vescovo
 W. Gen.

